



Sentenza n. 105/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto MINGARELLI Presidente

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

dott. Andrea MAZZIERI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37277** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia nei
confronti di:

-CARTEL s.n.c. di Canitano Michele & C. (P.I. 03304670759), con sede
legale in Maglie (LE), in persona del legale rappresentante Canitano Michele

-CANITANO Michele, nato a Maglie (LE) l'8 giugno 1949 (c.f.
CNTMHL49H08E815H)

-CANITANO Fabio, nato a Maglie (LE) il 7 giugno 1962 (c.f.
CNTFBA62H07E815V)

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Sanzò presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati in Maglie (LE), al Corso Cavour, n. 22;

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 13 gennaio 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 24 gennaio 2024 - Relatore il Consigliere

	Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino	
	- il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale	
	Daniele Giannini e l'avv. Francesco Sanzò per i convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato in data 13 gennaio 2023, il Procuratore	
	regionale ha convenuto in giudizio Canitano Michele e Canitano Fabio, nella	
	qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e socio della cartoleria	
	“CARTEL s.n.c. di Canitano Michele & C.” (d’ora in poi solo CARTEL), per	
	sentirsi condannare al pagamento, in solido tra loro e con la stessa società,	
	della somma di € 19.781,75 oltre rivalutazione e interessi legali in favore del	
	Ministero della Cultura, a titolo di danno patrimoniale conseguente a	
	«...un’ipotesi di indebita percezione...» degli importi rimborsati dal Ministero	
	per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura,	
	di seguito anche MiC) a titolo di controvalore dei cd. “ <i>Bonus cultura 18 app</i> ”	
	(di seguito anche solo “ <i>bonus cultura</i> ” o “ <i>bonus</i> ”), illecitamente validati e	
	utilizzati, presso la medesima cartoleria, dai giovani destinatari dell’iniziativa	
	ministeriale promossa a sostegno della cultura ed istituita con la legge di	
	bilancio 2016 (art. 1, comma 979, della L. 28.12.2015 n. 208).	
	Espone il Procuratore regionale che l’odierna azione di danno ha preso	
	l’abbrivio dall’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza -Tendenza	
	di Maglie - nell’ambito del procedimento penale n. 1828/19 RGNR per le	
	contestate ipotesi di reato <i>ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</i> (truffa ai danni dello	
	Stato), confluito, poi, in altro procedimento (n. 6048/2018) ancora pendente,	
	per le medesime ipotesi di reato nei confronti della società “Cartoffice” e del	
	2	

	suo rappresentante legale Canitano Michele (medesimo titolare della	
	CARTEL) - esitata nella successiva trasmissione, in data 30 maggio 2022,	
	della relativa <i>notitia damni</i> .	
	In particolare, dalle indagini effettuate dall'Organo requirente, per il tramite	
	della Guardia di Finanza e direttamente presso gli uffici ministeriali, era	
	emerso che nel corso del 2017, la "CARTEL" aveva illecitamente ottenuto dal	
	MiC rimborsi relativi a n. 44 "buoni" (per un importo complessivo di €	
	19.781,75, pari al danno contestato) riferibili a bonus risultati «... <i>validati</i>	
	<i>mediante non consentite attività di "monetizzazione" degli stessi, di</i>	
	<i>fatturazione di importi riferibili a cessione di beni non rientranti tra le</i>	
	<i>tipologie indicate dal progetto (e quindi escluse) o materialmente acquistati</i>	
	<i>presso la diversa società legalmente rappresentata sempre dal medesimo sig.</i>	
	<i>Canitano Michele (sebbene fatturati alla CARTEL), nonché di reiterata</i>	
	<i>validazione effettuata in favore di soggetti non titolari del beneficio...».</i>	
	Circostanze fattuali e modalità di utilizzo del <i>bonus</i> , quelle su descritte, che	
	hanno integrato, ad avviso del Procuratore regionale, una grave violazione	
	della normativa posta a presidio dell'iniziativa "culturale" finanziata dal MiC	
	e, come tali, da ritenersi del tutto escluse dal previsto rimborso ministeriale	
	che, pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi indebitamente erogato.	
	L'attività d'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, fondata - oltre che	
	sulle verifiche fiscali effettuate direttamente presso l'esercizio commerciale	
	<i>de quo</i> - prevalentemente, sull'escussione dei 44 beneficiari dei "bonus	
	cultura" validati e rendicontati al MiC dalla CARTEL, ha rivelato che	
	l'utilizzo irregolare/illegale dei <i>voucher</i> si era sostanziato in una variegata	
	gamma di condotte illecite: (i) la cessione della "card" ad altri soggetti - anche	

	previo incameramento di un corrispettivo in contanti o mediante accredito in	
	poste <i>pay</i> - con conseguente totale sconoscenza dell'utilizzo che ne era stato	
	fatto successivamente; (ii) l'utilizzo del buono presso la "Cartoffice" e non	
	presso la "CARTEL" laddove, invece, risultava validato ai fini della	
	fatturazione al MiC; (iii) la conversione del buono elettronico «...su invito	
	dell'addetto alle vendite...» per l'intero importo, ovvero per quello residuo, in	
	buono cartaceo, con annotazione da parte dell'esercente della somma ancora	
	disponibile; (iv) l'illecita monetizzazione dei <i>voucher</i> , con corresponsione di	
	denaro in contante in assenza di cessione di beni; (v) l'acquisto di merce	
	differente (zaini, <i>tablet</i> , cellulari <i>Samsung</i> , <i>Asus</i> ecc.) dal consentito materiale	
	librario; (vi) la mancanza di alcuna prova che dimostrasse l'effettivo acquisto	
	dei libri presso la CARTEL, nonostante le dichiarazioni rese nel corso	
	dell'escussione dei titolari dei <i>voucher</i> (cfr. pagg. 6, 7 e 8 dell'atto di	
	citazione).	
	Nello specifico, il Procuratore regionale imputa ai convenuti di aver sfruttato	
	fraudolentemente la posizione di "...intermediario qualificato..." e	
	"...compartecipe di un programma varato dal Ministero..." - qualità acquisita	
	e rivestita, sin dalla prima edizione dell'iniziativa <i>de qua</i> , a seguito	
	dell'avvenuto accreditamento presso il MiC - deviandone gli obiettivi culturali	
	e le risorse all'uopo destinate (ed erogate), al fine di trarne un indebito profitto,	
	in evidente contrasto con le prescrizioni legislative e ministeriali disciplinanti	
	la soggetta materia.	
	Ad avviso del Requirente, risulta ampiamente comprovata (e, invero, non	
	contestata, se non in modo del tutto vago e generico dai convenuti) la	
	sussistenza di una consolidata pratica elusiva nella "gestione" dei <i>bonus</i> ,	

	realizzata dalla “CARTEL” e dai suoi soci, dalla quale, come detto, è scaturita,	
	conseguentemente, l’illecita (falsa) fatturazione e l’indebita riscossione del	
	“rimborso” operato dal Ministero titolare dell’iniziativa culturale.	
	A conforto della tesi accusatoria, militano anche, ad avviso del Requirente gli	
	ulteriori accertamenti fiscali (anch’essi compendiati nel materiale probatorio	
	incartato al fascicolo processuale) eseguiti dalla Guardia di Finanza presso le	
	sedi legali di entrambe le società riconducibili ai fratelli Canitano (CARTEL	
	e Cartoffice), all’esito dei quali, per un verso, è emersa l’insussistenza «...di	
	<i>fatture di acquisto e vendita emesse da entrambi gli operatori...</i> » aventi per	
	oggetto il materiale bibliografico e, per l’altro, è stato possibile appurare che	
	anche le limitatissime ipotesi di transazioni intercorse tra le due ditte non	
	avevano mai riguardato materiale librario; motivo per cui si appaleserebbe	
	gravemente fraudolenta (anche, sotto l’ulteriore profilo fiscale), la reiterata	
	prassi dei soci/gestori della “CARTEL”, di ricevere, (spesso anche da soggetti	
	non titolari del beneficio del <i>voucher</i>), validare, registrare e fatturare (al MiC)	
	i <i>bonus</i> cultura computandoli falsamente nella propria contabilità aziendale,	
	nonostante l’effettiva cessione dei beni avvenisse direttamente presso l’altro	
	esercizio commerciale (“Cartoffice”, meglio nota come “Buffetti”) di cui	
	erano ugualmente, soci.	
	Alla luce delle suindicate verifiche e, soprattutto, delle risultanze degli	
	accertamenti investigativi ampiamente documentati con le dichiarazioni	
	testimoniali dei neo maggiorenni titolari dei buoni di che trattasi, secondo il	
	Procuratore regionale non può che confermarsi, con ogni evidenza, la	
	sussistenza di una consolidata pratica elusiva nella “gestione” dei <i>bonus</i> ,	
	realizzata dalla “CARTEL” e dai suoi soci, dalla quale, come detto, è scaturita,	

	conseguentemente, l'illecita (falsa) fatturazione e l'indebita riscossione del	
	"rimborso" operato dal Ministero titolare dell'iniziativa culturale.	
	L'attore pubblico ha anche rappresentato che, per la medesima vicenda, il MiC	
	ha ordinato, dapprima, la sospensione/cancellazione cautelare dell'iscrizione	
	della "CARTEL" nell'elenco degli esercenti abilitati "18 app" (dal 18 ottobre	
	2019, con provvedimento n. 14771/19) e, successivamente (con nota prot. n.	
	15794 del 21 ottobre 2019) ha disposto la sospensione cautelare del rimborso	
	delle fatture emesse da CARTEL a titolo di controvalore dei <i>bonus</i> cultura,	
	sino alla concorrenza di €. 19.781,75, al fine di prevenire ulteriori illegittimi	
	esborsi «... <i>avendo lo stesso già provveduto a liquidare alla società in parola</i>	
	<i>n. 44 buoni di dubbia conformità e tutti (apparentemente) relativi alla</i>	
	<i>cessione di libri, per un valore complessivo di €. 19.781,75...».</i>	
	Nell'atto introduttivo, inoltre, si riferisce che i suindicati provvedimenti	
	ministeriali sono stati impugnati dal Canitano Michele dinanzi al TAR Puglia	
	- Sez. Lecce, che ha concluso per il rigetto del ricorso (ordinanza n. 82/2020),	
	per carenza di <i>fumus boni juris</i> , contestualmente ravvisando, in ogni caso, la	
	sussistenza di «... <i>gravi ragioni atte a radicare il potere sospensivo in capo</i>	
	<i>all'amministrazione procedente...».</i>	
	Stante il quadro fattuale sopra riassunto, il Procuratore regionale ha notificato	
	agli odierni convenuti l'invito <i>ante causam</i> di cui all'art. 67 c.g.c..	
	Ritenute le controdeduzioni insufficienti a superare gli addebiti, la Procura ha,	
	quindi, provveduto a notificare ai convenuti il sopra richiamato atto di	
	citazione chiedendo la condanna, in solido tra loro, della società di persone	
	CARTEL e dei germani Canitano Michele e Canitano Fabio nella loro qualità	
	rispettivamente di amministratore e socio collaboratore al pagamento in	
	6	

	favore del MiC della somma complessiva di € 19.781,75, pari all'importo	
	indebitamente ricevuto, con riferimento all'anno 2017, a titolo di rimborsi	
	illeciti dei <i>bonus</i> cultura, in quanto fondati su documentazione non veritiera e	
	procedure totalmente irregolari.	
	2.- Con comparsa depositata in data 13 gennaio 2023 si sono costituiti i	
	convenuti con il patrocinio del difensore indicato in epigrafe, eccependo	
	pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di questo giudice sulla scorta dei	
	seguenti nodali assunti:	
	- inconfigurabilità di un rapporto di servizio in capo agli esercenti convenuti	
	a cui correlare il danno erariale <i>de quo</i> ;	
	- ricorrenza nella fattispecie dedotta in giudizio di questioni tipicamente ed	
	esclusivamente civilistiche, trattandosi di attività commerciale esercitata	
	imprenditorialmente;	
	- insussistenza di alcun potere autoritativo del MiC, non essendo prevista, tra	
	l'altro, alcuna procedura selettiva preventiva per l'individuazione degli	
	esercenti autorizzati ad accettare il <i>bonus</i> cultura;	
	- improprio utilizzo da parte dell'attore pubblico delle espressioni	
	"intermediario qualificato" o "soggetto accreditato", non potendosi attribuire	
	al "cd. accreditamento" della società valenza di riconoscimento "...del	
	<i>possessione di requisiti di affidabilità, competenze e dotazione di risorse</i>	
	<i>strumentali ...</i> ";	
	- assenza di qualsivoglia beneficio "culturale", economico, vantaggio o utilità	
	connessi all'iniziativa culturale ministeriale in capo ai convenuti in qualità di	
	amministratore e socio della "Cartoffice" (motivo su cui si fonderebbe, pure,	
	in subordine ed in via preliminare la contestata improcedibilità dell'azione per	
	7	

	difetto di legittimazione passiva in quanto i rimborsi dei buoni cultura non	
	rappresentavano un diretto lucro per l'azienda bensì un vantaggio per	
	l'acquirente, esonerato dal pagamento del bene).	
	2.1- Sempre in subordine, è stata eccepita l'inammissibilità/improponibilità	
	dell'azione erariale in relazione alla contestuale pendenza del giudizio -	
	incardinato dinnanzi al Tribunale Civile di Lecce - promosso dalla medesima	
	CARTEL per contestare la legittimità del decreto del 3 dicembre 2021 con cui	
	il MiC aveva adottato il provvedimento di revoca dei pagamenti, nonché	
	richiesto contestualmente la rifusione della somma indebitamente erogata	
	nella misura di € 19.781,75.	
	Nell'occasione i convenuti hanno rappresentato che nel corso del giudizio	
	civile lo stesso Ministero aveva «... <i>spiegato domanda riconvenzionale...</i> »	
	chiedendo la condanna della CARTEL alla minor somma di € 8.534,77, in	
	applicazione del principio di compensazione tra debiti e crediti	
	reciprocamente in essere, risultando agli atti fatture «... <i>sospese e non ancora</i>	
	<i>pagate pari ad € 11.246,83...</i> » nei confronti della stessa ditta.	
	Alla stessa stregua, è stato riferito che erano ancora in corso di espletamento	
	le procedure sanzionatorie promosse per i medesimi fatti a carico dei singoli	
	beneficiari dei <i>bonus</i> , paventando, quindi, che laddove si proseguisse	
	nell'azione risarcitoria erariale si sarebbe finito per realizzare «... <i>una</i>	
	<i>replicazione di iniziative "punitive" tra loro incompatibili che si traducono</i>	
	<i>in un abuso di potere poiché dirette a far conseguire all'Amministrazione</i>	
	<i>delle entrate di gran lunga superiori al valore delle risorse pubbliche erogate</i>	
	<i>e di cui si contesta l'illecito utilizzo...</i> » (cfr. pagg 15 e 16 della comparsa di	
	costituzione).	
	8	

	2.2- Ancora in via gradata, è stata eccepita, sempre in via preliminare, la sopravvenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, sul rilievo che le vicende genetiche del danno contestato si sarebbero verificate nel periodo da gennaio ad agosto 2017 (ad eccezione delle transazioni riferite a soli due <i>voucher</i> che risalgono al mese di dicembre 2017), vale a dire, in coincidenza con la medesima cessione dei beni ai diciottenni titolari del <i>voucher</i> e la contestuale validazione di quest'ultimo, attività da ritenersi entrambe quali momenti rilevanti ai fini dell'individuazione del <i>dies a quo</i> della prescrizione, in considerazione della possibilità per il MiC di «...acclarare...» sin da subito «...l'uso difforme del voucher di spesa utilizzato e il relativo ammontare...». In base a tale prospettazione difensiva, quindi, le notifiche degli inviti a dedurre, avvenute per tutti i convenuti in data 20 ottobre 2022, si rivelerebbero assolutamente tardive, quantomeno in relazione ai fatti commessi «...tra il 01/01/2017 e il 19/10/2022 (si tratta, nello specifico, di 42 transazioni su un totale di 44 operazioni contestate...» (cfr. pag. 19 della memoria di costituzione).	
	2.3- Nel merito, invece, ed in estrema sintesi, viene dedotta: (i) l'insussistenza di alcuna indebita percezione di utilità, di contributi pubblici e/o inadempimento in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto di servizio; (ii) l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, alla luce dell'atteggiamento collaborativo assunto dal Canitano Michele, in occasione della verifica compiuta dalla Guardia di Finanza; (iii) l'assoluzione dello stesso Canitano Michele dal reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., per non aver commesso il fatto statuita con sentenza n. 1501/2021 del Tribunale di Lecce;	

	(iv) la mancanza di alcun riscontro probatorio in sede processuale (civile,	
	penale ed amministrativa) circa gli addebiti rivolti alla CARTEL; (v)	
	l'inesistenza, all'attualità, di alcuna pronuncia penale nei confronti di	
	Canitano Fabio, il quale, comunque, rivestiva esclusivamente la qualità di	
	socio, essendo affidata l'attività di vendita, in via esclusiva, alla sig.ra	
	Adamuccio Loredana; (vi) l'inconsistenza del corredo probatorio acquisito nei	
	confronti del Canitano Fabio, essendo fondato esclusivamente su	
	<i>«...generiche e stereotipate dichiarazioni che i beneficiari dei bonus hanno</i>	
	<i>reso all'organo inquirente in sede d'indagini (...) che non hanno mai trovato</i>	
	<i>conferma in sede processuale...»;</i> (vii) la mancata ricorrenza di nesso di	
	causalità immediato e diretto tra il danno dedotto in giudizio e la condotta dei	
	convenuti; (viii) l'impropria connessione operata dal Procuratore regionale	
	(alle pagine 2, 3, 4, 7 e 28 dell'atto di citazione: n.d.r.) tra le società CARTEL	
	e CARTOFFICE, poiché, seppur entrambe rappresentate dal Canitano	
	Michele, trattasi di società tra di loro distinte sia con riferimento alla	
	collocazione fisica, sia nella concreta gestione dell'attività di vendita; (ix)	
	l'assenza di qualsivoglia prova dell'avvenuta "indebita utilità" di cui	
	avrebbero beneficiato i convenuti.	
	Sulla scorta delle suesposte considerazioni, i convenuti hanno concluso	
	chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto	
	e in diritto.	
	3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 9	
	maggio 2023, nel corso della quale il Pubblico Ministero ha riformulato la	
	proposta domanda risarcitoria, rideterminando il danno arrecato al Ministero	
	della Cultura nella minor somma di € 8.534,77, il Collegio giudicante - tenuto	
	10	

	conto di quanto emerso dalla produzione documentale degli stessi convenuti	
	(verbale n. 1481/2018 di contestazione amministrativa ex art. 316, comma 2,	
	c.p., elevato in data 19 novembre 2018 dalla Tenenza della Guardia di Finanza	
	di Maglie nei confronti di uno dei giovani titolari del <i>voucher</i> di che trattasi,	
	nel quale verbale si faceva altresì testuale riferimento all'eventuale recupero	
	del suo controvalore «...secondo le modalità individuate dal Ministero	
	<i>competente...</i> ») - con ordinanza n. 33/2023, ha disposto l'acquisizione di	
	ulteriori elementi istruttori, stante la loro possibile incidenza sull'esatta	
	quantificazione del danno dedotto in giudizio, mandando al Procuratore	
	regionale di accertare «...1) <i>se siano state eventualmente intraprese dal</i>	
	<i>Ministero della Cultura azioni restitutorie nei confronti dei giovani</i>	
	<i>destinatari dei 44 voucher oggetto del contestato indebito rimborso nei</i>	
	<i>confronti dell'esercente;</i>	
	<i>2) nell'affermativa, a quanto ammonti, all'attualità, l'importo recuperato a</i>	
	<i>tale titolo...».</i>	
	4.- All'esito dell'incombente istruttorio, il Procuratore regionale, con atto	
	depositato in data 14 luglio 2023, ha avanzato istanza di fissazione di udienza	
	per la prosecuzione del giudizio all'uopo allegando la nota del MiC "Direzione	
	generale Bilancio" n. 12467 in data 30 giugno 2023, nella quale si dichiara	
	che nei confronti «... <i>dei n. 44 neo-diciottenni titolari dei voucher oggetto di</i>	
	<i>uso difforme...</i> » non era stato avviato «... <i>alcun procedimento volto al</i>	
	<i>recupero coattivo delle somme indebitamente spese...</i> ».	
	5.- In data 23 gennaio 2024, è stata depositata, <i>in limine</i> , dal Procuratore	
	regionale, la nota dell'Avvocatura dello Stato di Lecce con la quale, a sua	
	volta, si trasmetteva la sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Lecce - Seconda	

	Sezione Civile, con cui il giudice, definendo il giudizio di cui si è detto al	
	precedente punto n. 2.1, aveva quantificato il credito residuo del MiC in €	
	1.526,17, dopo aver rideterminato l'importo complessivo delle fatture	
	irregolari, in € 12.773,00, e parzialmente compensato, quest'ultimo, con	
	quello non ancora corrisposto dal MiC alla CARTEL di € 11.246,83 (in quanto	
	imputabile a fatture di cui era stato effettivamente sospeso il pagamento).	
	6.- Nell'odierna udienza di discussione, l'avv. Sanzò ha insistito per il rigetto	
	della domanda ribadendo le argomentazioni già ampiamente formulate negli	
	atti difensivi e soffermandosi, in particolare, sull'eccepito difetto di	
	giurisdizione.	
	Il Pubblico Ministero, per parte sua, dopo aver puntualmente contestato la	
	rideterminazione dell'importo ritenuto irregolarmente rimborsato alla	
	CARTEL da parte MiC, operata dal giudice civile, in considerazione, per un	
	verso, di un evidente errore di calcolo, e, per l'altro, dell'erroneità e/o non	
	condivisibilità delle valutazioni di merito poste a suo fondamento, ha insistito	
	per l'accoglimento della domanda, come riformulata nel corso della	
	precedente udienza del 9 maggio 2023.	
	In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale	
	patito dal Ministero della Cultura (MiC), quantificato inizialmente in €	
	19.781,75 e successivamente, nel corso del giudizio, rideterminato nella minor	
	somma di € 8.534,77, in conseguenza dell'indebita percezione (a titolo di	
	rimborso) da parte della ditta CARTEL di risorse pubbliche stanziare ed	
	12	

	erogate nell’ambito dell’iniziativa legislativa per la promozione della cultura	
	e della conoscenza del patrimonio culturale, cd. “ <i>Bonus cultura 18 app</i> ”,	
	istituita dalla legge 28 dicembre 2015 (art. 1, comma 979); nello specifico,	
	l’azione risarcitoria s’incentra sulla contestata responsabilità amministrativo-	
	contabile della CARTEL e dei convenuti Canitano Michele e Canitano Fabio,	
	nelle rispettive qualità di amministratore e socio della medesima società, per	
	aver, con plurime condotte fraudolente, falsamente attestato e fatturato al MiC	
	l’avvenuta cessione agli studenti titolari del relativo <i>voucher</i> di merce	
	consentita dalla normativa <i>de qua</i> (nella specie, di libri), per la quale	
	l’esercizio commerciale si era accreditato presso il MiC, chiedendo a	
	quest’ultimo (e, conseguentemente, ottenendo indebitamente) la rifusione del	
	relativo controvalore.	
	2.- Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione	
	sollevata dalle parti convenute, sostanzialmente fondata sulla ritenuta non	
	ric conducibilità dell’attività commerciale della CARTEL, effettuata nel	
	contesto dell’iniziativa promozionale di che trattasi, nell’alveo di un “rapporto	
	di servizio” instauratosi con il MiC, fondante, per consolidata giurisprudenza,	
	l’incardinamento dell’azione risarcitoria di responsabilità dinnanzi a questo	
	giudice.	
	Sul punto specifico, questa Sezione ha avuto recentemente modo di esprimersi	
	con riferimento ad una ipotesi simile di responsabilità erariale (sent. n.	
	298/2023), concludendo nei seguenti testuali termini: «... <i>reputa il Collegio</i>	
	<i>che nella fattispecie in esame vada affermata la giurisdizione di questa Corte,</i>	
	<i>sul presupposto della sussistenza del rapporto di servizio tra</i>	
	<i>l’Amministrazione attuatrice della misura agevolativa e l’esercente abilitato</i>	
	13	

	<i>all'accettazione dei buoni spesa. Al riguardo, va rammentato che il rapporto</i>	
	<i>di servizio tra l'agente e la Pubblica Amministrazione può derivare anche dal</i>	
	<i>fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'Amministrazione</i>	
	<i>medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, o di</i>	
	<i>partecipare comunque ad essa, senza che rilevi né la natura giuridica</i>	
	<i>dell'atto di investitura - provvedimento, convenzione o contratto - né quella</i>	
	<i>del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o</i>	
	<i>pubblica (cfr. su caso analogo sez. Giur. Emilia-Romagna n.123/22) ...».</i>	
	Ritiene il Collegio di condividere pienamente le considerazioni espresse nella	
	suindicata sentenza, limitandosi, ai fini della motivazione, a richiamare tale	
	precedente, come previsto dall'art. 17, comma 1, delle disposizioni di	
	attuazione del Codice della Giustizia Contabile.	
	Giova, in ogni caso, ulteriormente precisare - come peraltro statuito nella	
	sentenza n. 99/2024, concernente l'analogo vicenda, che ha visto coinvolta la	
	società Cartoffice S.n.c., il cui relativo giudizio è stato discusso e definito nella	
	stessa udienza - che, secondo consolidatissima giurisprudenza della Corte di	
	cassazione e di questa Corte, la sussumibilità di un'azione di responsabilità	
	nel plesso giurisdizionale contabile deve essere assicurata ogni qual volta si	
	verta in materia di risorse destinate alla realizzazione di un programma di	
	pubblico interesse che si ritiene siano state, però, indebitamente percepite o,	
	comunque, distratte rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.	
	Ne consegue, che l'intervento del giudice contabile è giustificato ogni qual	
	volta sia in contestazione un disallineamento fra il vincolo pubblicistico	
	imposto alle risorse di che trattasi e l'uso che, in concreto, ne viene fatto,	
	indipendentemente dall'eventuale natura privatistica del soggetto beneficiario	

	o che abbia, comunque, concorso allo sviamento della pubblica finalità	
	perseguita.	
	Orbene, nel caso all'esame, l'azione del Procuratore regionale s'incentra	
	proprio sullo sviamento dalle finalità pubbliche perseguite dal legislatore	
	(mediante la destinazione di apposite risorse a beneficio dei giovani	
	diciottenni) avvalendosi, per l'appunto, di esercenti regolarmente accreditati	
	(come gli odierni convenuti) attraverso cui realizzare, in concreto, i	
	precostituiti obiettivi pubblicistici.	
	Non può, pertanto, conferirsi alcun valore alle riferite deduzioni difensive	
	rivelandosi, come detto, del tutto irrilevante la natura privatistica della società	
	convenuta quale controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica e	
	titolare di rapporti obbligatori con il MiC, nonché la circostanza che la	
	CARTEL non «... <i>ha beneficiato di alcun fondo/finanziamento/sovvenzione</i>	
	<i>pubblica ...</i> » essendosi limitata a conseguire semplicemente i corrispettivi dei	
	beni venduti nell'esercizio della sua attività commerciale mediante rimborso,	
	in un secondo momento, da parte dello Stato, anziché dall'acquirente, previa	
	presentazione di apposita fattura (cfr. pagg. 7 e 11 della comparsa di	
	costituzione).	
	Ad avviso del Collegio, infatti, ciò che assume significatività nel caso di	
	specie, è la contestata condotta fraudolenta senza la quale non si sarebbe	
	realizzato l'utilizzo distorto e deviato di risorse dello Stato destinate alla	
	realizzazione di specifiche finalità pubbliche e, conseguentemente, il danno	
	per il pubblico erario che ne è derivato.	
	3.- Le considerazioni che precedono tolgono evidentemente pregio	
	all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in subordine ed in	
	15	

	via preliminare sulla base delle medesime argomentazioni.	
	4.- Così come si rivela del tutto priva di fondamento l'eccezione - anch'essa in	
	via graduata - inammissibilità/improponibilità dell'azione erariale in relazione	
	alla contestuale pendenza del giudizio civile - incardinato dinanzi al	
	Tribunale Civile di Lecce dalla stessa CARTEL nei confronti del MiC per	
	contestare la richiesta di restituzione delle somme rifuse a titolo di rimborsi	
	non dovuti, pari, come detto, ad € 19.781,75, stante la coincidenza di tale	
	importo (sia nel <i>quantum</i> che nel titolo) con la pretesa risarcitoria inizialmente	
	contestata in questa sede processuale dalla Procura contabile a titolo di danno	
	e, successivamente, ridotta ad € 8.534,77 in conformità a quanto emerso,	
	anche, nel corso del giudizio civile.	
	Sul punto specifico, salvo quanto si dirà <i>infra</i> in relazione alla quantificazione	
	del danno, è appena il caso di evidenziare che nessun rilievo può conferirsi, in	
	questo giudizio, alla contemporanea pendenza o alla sopravvenuta definizione	
	(come nel caso di specie) di altro processo in sede civile - né sotto il profilo	
	processuale (ai fini della contestata «... <i>inammissibilità/improponibilità</i> ...»	
	dell'azione erariale), né, tantomeno, con riferimento alle valutazioni di merito	
	che ne sono conseguite (come si avrà modo di meglio chiarire in prosieguo),	
	essendo pacifico, alla luce della granitica giurisprudenza consolidatasi nella	
	soggetta materia, il principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile	
	rispetto a quello civile, anche con riguardo alla valutazione del corredo	
	probatorio acquisito in tale differente sede processuale (cfr. <i>ex multis</i> la	
	recente sent. n. 6/2024 della III ^a Sez. d'app. e precedenti ivi richiamati).	
	5.- Ancora in via preliminare, il Collegio deve, a questo punto, esaminare	
	l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, secondo cui sarebbe decorso	
	16	

	il termine quinquennale con riferimento ai tutti rimborsi relativi al periodo da	
	gennaio ad agosto 2017 (sicché, ne rimarrebbero esclusi soltanto quelli riferiti	
	a 2 <i>voucher</i> validati nei mesi successivi), il cui esordio sarebbe asseritamente	
	da ricondursi, secondo l'assunto, al momento della vendita della merce e alla	
	contestuale validazione del buono, oltreché sul presupposto dell'insussistenza	
	di una situazione di occultamento doloso del danno.	
	Sul punto specifico, il consolidato orientamento del giudice contabile (cfr. <i>ex</i>	
	<i>plurimis</i> , III Sez. centrale di appello n. 72 e 75/2014, I Sez. centrale di appello	
	n. 261/2011), condiviso pienamente anche da questa Sezione, afferma che, in	
	caso di indebito ottenimento di agevolazioni finanziarie realizzato per il	
	tramite di dichiarazioni non veritiere o altre condotte illecite da parte del	
	percipiente, come contestato nella fattispecie in esame, la sussistenza	
	dell'occultamento doloso del danno sia <i>in re ipsa</i> , non essendo necessaria	
	un'attività ulteriore, rispetto a quella produttiva del danno, volta ad impedire	
	il disvelamento del pregiudizio arrecato all'erario.	
	In tale evenienza, pertanto, l'esordio della prescrizione coincide con il	
	momento della scoperta, ovvero della conclusione delle indagini della polizia	
	giudiziaria, salvo che il convenuto provi che l'amministrazione concedente	
	abbia scoperto il danno in data antecedente.	
	Nel caso di specie, reputa il Collegio di poter ravvisare, per l'appunto,	
	un'ipotesi di doloso occultamento del danno, avendo i convenuti prodotto al	
	MiC false dichiarazioni e tenuto ulteriori - e interconnesse - condotte	
	fraudolente (tali sono da ritenersi <i>(i)</i> le fatture elettroniche emesse nella parte	
	in cui indicavano il codice alfanumerico del <i>voucher</i> che poteva essere	
	utilizzato solo per l'acquisto di libri, mentre, nei fatti, erano stati ceduti beni	

	diversi e non consentiti,; (ii) la cessione di merce presso un esercizio	
	commerciale differente da quello che risultava formalmente titolare e	
	accreditato ai fini della fatturazione al MiC; (iii) la conversione dei <i>voucher</i>	
	elettronici in generici buoni di credito spendibili da chiunque e in qualunque	
	momento) al fine di ottenere indebitamente benefici economici finanziati con	
	risorse pubbliche, ancorché <i>sub specie</i> di rimborsi causalmente ed	
	esclusivamente connessi ad iniziative promozionali di matrice	
	inequivocabilmente pubblicistica, quale, per l'appunto, quella culturale che	
	qui ne occupa.	
	Quindi, essendo avvenuta la scoperta del danno a seguito delle attività	
	investigative condotte dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Maglie, con	
	successiva trasmissione, in data 30 maggio 2022, alla Procura regionale di	
	questa Corte dei conti della relativa <i>notitia damni</i> , è da tale momento che	
	decorre il termine di prescrizione.	
	Né a differenti conclusioni potrebbe giungersi laddove pure voglia	
	considerarsi quale data di esordio della prescrizione quella in cui la Guardia	
	di Finanza ha trasmesso all'Amministrazione "danneggiata" gli esiti delle	
	indagini avviate nei confronti dei convenuti (nota n. 88137 del 20 febbraio	
	2019 e n. 477697 dell'11 ottobre 2019), in quanto, anche in tale diversa	
	ipotesi, la contestazione del danno si rivelerebbe, comunque, tempestiva.	
	Conseguentemente, considerato che gli inviti a dedurre sono stati tutti	
	notificati in data 20 ottobre 2022, l'eccezione di prescrizione è, all'evidenza,	
	del tutto infondata.	
	E' appena il caso di aggiungere, ad esclusivi fini di completezza espositiva,	
	che non potrebbe, comunque, riconoscersi alcuna validità alla su riferita tesi	
	18	

	difensiva, trascurandosi del tutto di considerare che, secondo l’unanime	
	giurisprudenza contabile, il «... <i>fatto dannoso</i> ...» di cui all’articolo 1, comma	
	2 della L. n. 20/1994, viene a realizzarsi nel momento dell’effettivo esborso,	
	sicché, nella fattispecie <i>de qua</i> , esso sarebbe stato, semmai, individuabile nella	
	data in cui il MiC ha materialmente corrisposto alla CARTEL il controvalore	
	dei <i>bonus</i> e, non già, dunque, come dedotto dai convenuti, nella data di	
	cessione dei beni ai titolari dei <i>voucher</i> mediante validazione di questi ultimi.	
	6.- Nel merito, l’azione è fondata e, come tale, merita di essere accolta.	
	6.1- Osserva il Collegio che l’art. 1, comma 979 della L. 28.12.2015 n. 208	
	(Legge di bilancio 2016), ha previsto che “ <i>...Al fine di promuovere lo sviluppo</i>	
	<i>della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti del</i>	
	<i>territorio nazionale, (...) i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016,</i>	
	<i>è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una carta</i>	
	<i>elettronica. La carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno</i>	
	<i>2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e</i>	
	<i>cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre</i>	
	<i>ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali</i>	
	<i>e spettacoli dal vivo... ” (enfasi aggiunta).</i>	
	Le successive Leggi di bilancio hanno esteso anche per gli anni 2017 e 2018	
	la concessione del beneficio in esame, finché la misura è stata resa strutturale	
	con la Legge n. 234/2021.	
	Con D.P.C.M. n. 187/2016 e ss.mm. (seguito dal D.M. n. 177/2019) sono poi	
	state adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità di	
	attribuzione e di utilizzo della predetta carta elettronica.	
	In particolare, il meccanismo prefigurato per consentire ai diciottenni fruitori	
	19	

	del <i>bonus</i> l'utilizzo della carta prevede, fra l'altro, un sistema di registrazione	
	in apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, da	
	parte degli esercenti e strutture interessati, i quali hanno l'obbligo di accettare	
	il buono spesa e che potranno poi ottenerne il rimborso mediante emissione di	
	fattura intestata al MiC.	
	Inoltre, in coerenza con la finalità sottesa all'intervento agevolativo in	
	questione, le precitate norme regolamentari hanno confermato la possibilità di	
	utilizzo del buono spesa esclusivamente per le seguenti categorie di beni e	
	servizi: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli	
	dal vivo; b) libri ; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali,	
	monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; d) musica registrata;	
	e) corsi di musica; f) corsi di teatro; g) corsi di lingua straniera; h) prodotti	
	dell'editoria audiovisiva (enfasi aggiunta).	
	In particolare, ai fini dell'accreditamento da parte dell'intermediario	
	interessato all'inserimento nell'elenco degli esercenti autorizzati	
	all'accettazione del buono spesa, è espressamente prevista la presentazione di	
	dichiarazione “...che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per	
	<i>gli acquisti consentiti...</i> ” (cfr. art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 187/2016).	
	6.2- Così ricostruita la cornice normativa e regolamentare di riferimento, è	
	indubitabile che l'esercente accreditato è inserito a pieno titolo nel programma	
	attuativo della misura agevolativa, concorrendo al perseguimento delle	
	relative finalità pubbliche, ovvero “...la promozione dello sviluppo della	
	<i>cultura e della conoscenza del patrimonio culturale...</i> ” in favore dei	
	diciottenni, nella misura in cui le imprese ed i soggetti inseriti nell'apposito	
	elenco presso il MiC garantiscono, mediante la previsione di uno specifico	
	20	

	impegno, che il <i>voucher</i> sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di	
	beni/servizi previsti dalle norme sopra richiamate.	
	6.3- Le circostanze di fatto accertate nel corso dell’attività d’indagine svolta	
	dalla Guardia di Finanza, fondata prevalentemente sulle dichiarazioni rese dai	
	neodiciottenni titolari dei “ <i>bonus cultura</i> ” utilizzati irregolarmente, oltreché	
	comprovate dalla documentazione, anche fiscale, riguardante i beni ceduti	
	dalla CARTEL, e contestate dal Procuratore regionale nella prospettazione	
	accusatoria, consentono al Collegio di non coltivare dubbi circa la sussistenza	
	della responsabilità erariale dei convenuti.	
	Invero, costoro, nella qualità di amministratore (Michele Canitano) e socio	
	(Fabio Canitano) della “CARTEL” - società di persone, anch’essa chiamata in	
	giudizio per il tramite del suo rappresentante legale e accreditata	
	all’accettazione dei <i>bonus</i> e, dunque, pienamente partecipe al programma	
	d’intervento pubblico - hanno posto in essere, per tutto il periodo di tempo	
	contestato, una condotta gravemente fraudolenta realizzatasi sia attraverso la	
	certificazione di cessioni falsamente registrate e rendicontate al MiC come	
	“libri” (essendo questa l’unica merce che la CARTEL avrebbe potuto cedere	
	in relazione al riconosciuto accreditamento ministeriale), sia attraverso	
	plurimi e illeciti espedienti architettati al solo ed esclusivo fine di indurre in	
	errore l’Amministrazione erogante, con conseguente liquidazione in favore	
	della società (con conseguente diretto profitto dei soci) dell’illecito rimborso	
	di somme non spettanti e frustrando, all’evidenza, le finalità pubbliche sottese	
	alla misura agevolativa.	
	6.4- In particolare, assumono valore dirimente, ai fini dell’accertamento	
	dell’elemento oggettivo della contestata responsabilità, le numerose e, per lo	

	più, concordanti dichiarazioni (che risultano anche allineate con la	
	documentazione fiscale verificata dalla Guardia di Finanza nel corso delle	
	indagini) acquisite al fascicolo processuale, attraverso cui è stato possibile	
	disvelare l'implementazione di un vero e proprio sistema fraudolento di	
	cessione dei "beni-app18", tramite il quale gli odierni convenuti, al solo fine	
	di lucrare un indebito profitto, hanno intenzionalmente e ripetutamente violato	
	la regolamentazione di cui alla vigente normativa, prevista, proprio, per	
	garantire che l'effettiva gestione dei <i>bonus</i> cultura avvenisse nel rispetto dei	
	canoni di correttezza e legalità, e fosse funzionale ad assicurare il	
	perseguimento del fine pubblico (la promozione della cultura) per cui erano	
	stati istituiti i relativi benefici.	
	Modalità fraudolente nella cessione dei beni a titolo di <i>bonus</i> che, per come	
	poste in essere, non possono che rafforzare il convincimento del Collegio che	
	gli odierni convenuti abbiano operato con il doloso intento di occultamento	
	del danno.	
	Ed invero, a fronte dell'apparente regolare fatturazione al MiC di beni la cui	
	cessione: (i) era consentita (libri); (ii) era esclusivamente avvenuta nei	
	confronti di soggetti titolari del <i>bonus</i> - a cui veniva abbinato un codice	
	alfanumerico identificativo -; (iii) era stata effettuata nell'esercizio	
	commerciale regolarmente accreditato dal Ministero; (iv) era stata rispettosa	
	delle regole di utilizzazione del <i>voucher</i> , i convenuti, nei fatti e per tutte le	
	ipotesi qui contestate (44 voucher), hanno ceduto merce non consentita (zaini,	
	<i>tablet</i> , cellulari <i>Samsung</i> , <i>Asus</i> ecc.), a soggetti non titolari del <i>bonus</i> (nella	
	stragrande maggioranza dei casi) e, per lo più, mediante transazioni che	
	avvenivano materialmente presso l'esercizio commerciale della Cartoffice -	

	Buffetti di Maglie, di cui erano parimenti soci e non già, invece, nella sede	
	commerciale della CARTEL a cui venivano falsamente imputate le operazioni	
	rimborsate dal MiC.	
	Per non dire che, in taluni casi - anch’essi ampiamente acclarati sulla scorta	
	del corredo probatorio incartato al fascicolo processuale - i convenuti (o loro	
	dipendenti addetti alla vendita) proponevano e consentivano ai “presentatori”	
	del <i>bonus</i> di convertirlo illecitamente da elettronico in “buono cartaceo	
	CARTEL” e, come tale, spendibile in ogni momento per l’acquisto di	
	qualsivoglia tipologia di merce e, soprattutto, immediatamente	
	contabilizzabile e fatturabile al MiC al fine dell’ottenimento del relativo	
	rimborso, ancorché non «... <i>fosse avvenuta ancora alcuna cessione materiale</i>	
	<i>di beni e/o servizi previsti dalla normativa, bensì solo quella immateriale di</i>	
	<i>un credito...</i> » (cfr. Rapporto informativo della G.d.F. n. 0263590/2022 - doc.	
	n. 1 della produzione di parte attrice).	
	Il sistema di accettazione, gestione e rendicontazione dei <i>bonus</i> cultura, così	
	come abilmente e subdolamente congegnato ed attuato dagli odierni	
	convenuti, ha determinato il totale svilimento delle finalità pubbliche per le	
	quali era stato istituito (e per il perseguimento delle quali la CARTEL era stata	
	accredita presso il MiC) in quanto, ben lungi dal garantirne l’uso previsto	
	dalle legge, è stato volto esclusivamente a procurarsi crediti “generici ed	
	indistinti” nei confronti dello Stato a cui corrispondeva, conseguentemente, la	
	certezza della rifusione a titolo di rimborso.	
	6.5- Alla luce delle surriferite circostanze fattuali, (tra l’altro non contraddette	
	dai convenuti con solide argomentazioni, né mediante la produzione di prove	
	in contrario), reputa il Collegio di non nutrire dubbio alcuno circa la	
	23	

	ricorrenza, in capo a costoro, dell'elemento psicologico del dolo, stante	
	l'evidente consapevolezza dello sviamento dalle finalità pubbliche sottese	
	all'iniziativa ministeriale in questione, concretizzatosi, come detto, attraverso	
	una sistematica "gestione" fraudolenta dei <i>bonus</i> diretta, esclusivamente, a	
	fidelizzarne gli utilizzatori, a veicolare la cessione dei beni verso l'altra attività	
	commerciale di cui erano soci (la Cartoffice-Buffetti che, con ogni probabilità,	
	era maggiormente fornita e avrebbe potuto meglio soddisfare i desiderata dei	
	detentori dei <i>voucher</i>), e a conseguirne guadagni illeciti, <i>sub specie</i> di rimborsi	
	indebiti.	
	Né alcun valore scriminante (a cui fa appello la difesa dei convenuti alla pag.	
	20 della comparsa di costituzione) ai fini dell'imputazione della contestata	
	responsabilità al convenuto Canitano Michele può avere l'esito in primo grado	
	del processo penale a cui questi è stato sottoposto per il reato di cui all'art.	
	640, comma 2, n.1 c.p. (procedimento penale n. 6048/2018 RGNR	
	riguardante, però, l'altra società "Cartoffice", nell'ambito del quale è confluito	
	quello n. 1828/19 RGNR - poi archiviato dal GIP - inerente alle vicende	
	all'esame che hanno interessato la CARTEL, per identità delle imputazioni e	
	dei soggetti coinvolti nei fatti contestati).	
	È pur vero che tale convenuto è stato assolto per non aver commesso il fatto	
	con la sentenza n. 1501/21 del Tribunale di Lecce (essendosi assunto, in	
	dibattimento, il fratello Fabio «... <i>la totale paternità dell'iniziativa incriminata</i>	
	<i>e della sua esecuzione, proclamandosi espressamente quale unico addetto alle</i>	
	<i>vendite e alla procedura di rimborso in questione all'insaputa del fratello</i>	
	<i>Michele...</i> »), purtuttavia, tale sentenza - come affermato e comprovato dal	
	Procuratore regionale nell'atto di citazione - è stata impugnata dal Pubblico	

	Ministero penale, onde, nel caso di specie, non è applicabile l'art. 652 c.p.p.,	
	sicché, stante il vigente principio di autonomia del processo contabile rispetto	
	al processo penale, questo Giudice può giungere a conclusioni diverse sulla	
	base di distinte valutazioni giuridiche, nonché in relazione alle evidenze	
	probatorie acquisite agli atti.	
	Né alcun pregio può conferirsi, a maggior ragione, alla linea difensiva	
	percorsa con riferimento alla posizione del Canitano Fabio, in quanto è di tutta	
	evidenza che la "CARTEL" (così come la "Cartoffice") è una società di	
	persone (s.n.c.) organizzata e gestita su base familiare (i due soci sono, infatti,	
	germani), talché è da escludersi - risultando, invero poco credibile, se non	
	addirittura inverosimile - che le svariate operazioni qui contestate	
	(commerciali, contabili e fiscali) conseguenti all'accreditamento, alla	
	gestione, alla registrazione in bilancio e alla fatturazione (al MiC) del <i>bonus</i>	
	cultura possano essere state realizzate all'insaputa dei soci (Canitano Michele	
	è anche amministratore), i quali, è appena il caso di sottolinearlo, sono stati i	
	principali beneficiari avendone tratto, comunque, profitto in termini di	
	"fatturato" e, conseguentemente, di ricavi.	
	Non coglie, infatti, nel segno la deduzione della difesa laddove sostiene che	
	la CARTEL negli anni in cui ha partecipato all'iniziativa <i>de qua</i> «... ha	
	<i>conseguito ricavi sostanzialmente in linea con quelli registrati negli anni</i>	
	<i>precedenti, senza beneficiare di un incremento delle entrate...».</i>	
	A ben vedere - giova sottolinearlo - dalla dichiarazione resa dalla dott.ssa	
	Maristella Romano (legale rappresentante dello "Studio Associato Romano &	
	Romano Dottori Commercialisti", depositario delle scritture contabili e fiscali	
	della società CARTEL), si evince, indubitabilmente, che nel 2017 il	

	conseguimento dei ricavi «... <i>in linea con quelli registrati negli anni</i>	
	<i>precedenti...</i> » per complessivi € 182.663,00, è stato possibile solo ed	
	esclusivamente grazie alla quota riveniente dalla cessione di ” beni-app18”	
	che hanno prodotto, <i>ex se</i> , un ricavo di € 55.483,00 (a fronte di altri ricavi pari	
	ad € 127.180,00); quando, invece, nel 2015 e nel 2016, in assenza di alcuna	
	operazione commerciale riconducibile al <i>bonus</i> cultura, la società CARTEL	
	ha registrato rispettivamente un ricavo complessivo di € 176.986,00 e di €	
	194.74,00 (cfr. all. 9 della comparsa di costituzione).	
	Ciò comprova, a contrario, che l’iniziativa ministeriale a cui la CARTEL ha	
	aderito ha, effettivamente, apportato consistenti e tangibili vantaggi che si	
	sono concretizzati nel mantenimento, pressoché inalterato, rispetto alle due	
	precedenti annualità, della quota di ricavi che, altrimenti, avrebbe subito,	
	all’evidenza, un significativo calo.	
	Neanche rilevante si appalesa la riferita circostanza secondo cui il Canitano	
	Fabio «... <i>se pur socio (...) non svolgeva alcuna attività presso la libreria</i>	
	<i>CARTEL, la cui gestione è affidata in via esclusiva alla sig.ra Adamuccio</i>	
	<i>Loredana che, per le operazioni di vendita, si avvale di proprio dipendenti...</i> »,	
	atteso che - pur non essendo stato chiarito nel corpo degli scritti difensivi quale	
	fosse la “posizione giuridica” della sig.ra Adamuccio nell’ambito della	
	gestione della CARTEL - dalla consultazione della documentazione camerale	
	incartata al fascicolo processuale emerge che l’Adamuccio era anch’essa socia	
	(di minoranza) della CARTEL (dal 22 luglio 1999, quindi, sin dall’inizio	
	dell’attività d’impresa iniziata il 1° aprile 1999) a conferma, pertanto, che	
	l’intera gestione commerciale avveniva nel limitato “alveo societario e	
	familiare” a cui, certamente, non potevano essere estranei (e della quale,	
	26	

	conseguentemente, non possono ritenersi inconsapevoli) né l'amministratore	
	(Michele Canitano), né l'altro socio di maggioranza (Fabio Canitano).	
	Anzi, ad avviso del Collegio, è proprio il <i>contextus</i> (societario e familiare)	
	nell'ambito del quale è maturata la vicenda all'esame, che rende ancora più	
	credibili le dichiarazioni rese dai 44 neodiciottenni, titolari dei <i>bonus</i>	
	contestati, laddove riferiscono che i <i>voucher</i> presentati alla CARTEL erano	
	stati, invece, utilizzati per acquistare merce "non consentita" nel diverso	
	esercizio commerciale ("Cartoffice - Buffetti" di Maglie) - di cui pure erano	
	titolari Canitano Michele (socio-amministratore) e Canitano Fabio (socio) - a	
	dimostrazione, ancora una volta, della stretta connessione tra le due realtà	
	societarie, nonché dell'asserita (ma non provata) gestione dell'esercizio	
	commerciale da parte anche della sig.ra Adamuccio che, ovviamente, in	
	accordo con gli altri soci, potrebbe, al più, essersi limitata a veicolare l'utilizzo	
	presso la "Cartoffice" dei "buoni", invece, registrati nella contabilità	
	CARTEL.	
	Va da sé, per quanto sopra osservato, che si appalesano del tutto prive di	
	pregio sia la deduzione difensiva relativa al convenuto Fabio Canitano,	
	incentrata sulla circostanza della mancanza, all'attualità, nei confronti di	
	quest'ultimo, di alcuna pronuncia penale, sia quella - formulata negli stessi	
	sostanziali termini - riferita alla posizione processuale della convenuta società	
	CARTEL.	
	Nemmeno può, all'evidenza, conferirsi rilievo alle ulteriori deduzioni	
	difensive nella parte in cui mirano a valorizzare, con l'intento di scriminarla,	
	la condotta "collaborativa" tenuta dal convenuto Michele Canitano, nel corso	
	dell'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza, («...a riprova	
	27	

	dell'assoluta buona fede del legale rappresentante della CARTEL...»),	
	trattandosi di circostanza del tutto influente, ai fini del decidere.	
	Alla luce di quanto suesposto, deve, ugualmente, giudicarsi infondata	
	l'argomentazione, appena accennata nella comparsa di costituzione, secondo	
	cui nell'atto introduttivo ricorrerebbe «...un richiamo indistinto...», alla	
	CARTEL e alla CARTOFFICE «... - come se le contestate condotte irregolari	
	possano essere imputate, indifferentemente all'una o all'altra...».	
	Ed invero, in disparte la considerazione che il richiamo operato dal Requirente	
	alla pendenza di altro e differente giudizio riguardante la “Cartoffice”, mirava,	
	esclusivamente, a fornire al Collegio giudicante una descrizione	
	maggiormente completa ed esauriente delle vicende processuali in corso di	
	svolgimento, che interessano, in effetti, i convenuti Canitano Michele e	
	Canitano Fabio per questioni similari, non ci si può esimere dal rilevare che,	
	invece, i fatti (riguardanti la CARTEL) contestati nel presente giudizio, per	
	come si sono dipanati - in considerazione della meticolosa attività	
	investigativa svolta dalla Guardia di Finanza - si palesano, come detto,	
	fortemente interconnessi con l'attività di vendita della “Cartoffice”, stante il	
	conclamato e diretto coinvolgimento dei convenuti nella gestione	
	(fraudolenta) dell'attività commerciale di entrambi gli esercizi di vendita al	
	dettaglio di cui erano soci.	
	6.6- Per quel che concerne il <i>quantum</i> del danno contestato, reputa il Collegio	
	di dover confermare l'importo di € 8.534,77, come rideterminato dal Pubblico	
	ministero nel corso della precedente udienza del 9 maggio 2023	
	(quantificazione, questa, che è stata ribadita all'odierna udienza).	
	Ritiene, infatti, il Collegio, in piena adesione alle puntuali argomentazioni	
	28	

	svolte dal Pubblico ministero in sede di discussione orale, di non poter	
	convenire con le conclusioni a cui è pervenuto sul punto specifico il giudice	
	civile con la sopra richiamata sentenza n. 102/2024.	
	Ed invero, in disparte l'evidente errore di calcolo concernente le fatture	
	relative ai 31 <i>bonus</i> riconosciuti come irregolari, che, in effetti, ammontano a	
	€ 13.273,00, e non già a € 12.773,00 (come riportato a pag. 5 della sentenza),	
	reputa il Collegio che le sommarie informazioni testimoniali rese alla Guardia	
	di Finanza dai beneficiari dei residui 13 <i>bonus</i> stralciati dal computo, non	
	palesino, affatto (al pari degli altri) le ritenute carenze probatorie e/o	
	documentali, sulla cui scorta è stata operata la riferita decurtazione.	
	Conclusivamente, alla luce delle evidenze probatorie versate in atti, e	
	sussistendo i presupposti per l'integrale accoglimento della domanda attorea,	
	va confermata in complessivi € 8.534,77 la quantificazione del danno operata	
	da parte attrice, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al	
	risarcimento, in favore del MiC, della suddetta somma, salva imputazione	
	delle somme eventualmente recuperate in esecuzione della sentenza del	
	Tribunale Civile di Lecce n. 102/2024 dell'8 gennaio 2024.	
	A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei	
	rimborsi effettuati dal MiC, sino alla data di pubblicazione della presente	
	sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data	
	e sino al soddisfo.	
	7.- Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e	
	vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	29	

